

REGOLAMENTO INTERNO – “STAKEHOLDERS”

KARAKORUM S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Varese (VA), Piazza della Motta n. 6, Codice Fiscale 92047440158, ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – sezione imprese sociali - al n. 120832, Regione Lombardia,

Il presente regolamento interno, di seguito anche il “*Regolamento stakeholder*” o il “*Regolamento*” è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 5 febbraio 2024 ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (di seguito il “*Decreto impresa sociale*” o “*Decreto IS*”) e delle linee guida di cui al Decreto del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 settembre 2021 in materia di “Adozione delle linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale” (di seguito le “*Linee guida*”) e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Sommario

§ 1. Coinvolgimento degli stakeholders	1
§ 2. Gli stakeholders	2
§ 3. Messa a disposizione di informazioni	2
§ 4. Modalità per rendere effettiva la partecipazione	3
§ 5. Consultazione	4
§ 6. Modalità per la nomina delle rappresentanze degli stakeholders	5
§ 7. Casi della nomina di un rappresentante ai fini della partecipazione nella governance dell’IS	6
§ 8. Varie	6
§ 9. Entrata in vigore	7

§ 1. Coinvolgimento degli stakeholders

- 1.1 L’articolo 11 del *Decreto IS* prevede che le imprese sociali (di seguito “*IS*”) adottino appositi regolamenti aziendali che definiscano le procedure per assicurare un adeguato **coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
- 1.2 I lavoratori gli utenti e gli altri soggetti sono indicati nel presente regolamento anche cumulativamente quali “*stakeholders*”.
- 1.3 Per coinvolgimento deve intendersi un **meccanismo di consultazione** o di **partecipazione** mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti individuati siano posti in grado di

esercitare un'influenza sulle decisioni dell'IS, in particolare con riferimento alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni e servizi prodotti

- 1.4 Il presente *Regolamento stakeholders* definisce le regole e le modalità tramite le quali è data attuazione alla previsione del *Decreto IS*.

§ 2. Gli stakeholders

- 2.1 Sono qualificati *stakeholders* ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto IS, oltre ai lavoratori e agli utenti, anche i soggetti, o gruppi di soggetti, che siano direttamente interessati all'attività aziendale.
- 2.2 Ai fini del presente *Regolamento*, considerata la tipologia di attività di interesse generale svolta dall'IS e considerata la struttura e l'organizzazione dell'ente, sono individuati quali *stakeholders* destinatari del presente *Regolamento* i seguenti soggetti:
- a. i lavoratori dell'IS, intesi come quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'IS,
 - b. gli utenti, intesi come quei soggetti, o gruppi di soggetti, che usufruiscono dei beni o servizi offerti dall'IS e che in quanto destinatari hanno interesse alla qualità di tali beni o servizi,
 - c. i volontari dell'IS, intesi come quei soggetti che prestino gratuitamente la loro attività nell'ambito dell'IS, anche con riferimento a coloro che la prestano con carattere di occasionalità,
 - d. i partner dell'IS, intesi come quei soggetti con cui l'IS ha rapporti di *partnership* in ordine a bandi, progetti, convenzioni o altro,
 - e. le Pubbliche amministrazioni con le quali l'IS ha stabili rapporti, sulla base di convenzioni, contratti di appalto o altro.
- 2.3 L'elenco individuato al punto 2.2 è aggiornato o revisionato ogni qualvolta si verificasse un mutamento, nelle attività di interesse generale svolte o nell'organizzazione dell'ente, tale da giustificare una revisione degli *stakeholders* individuati.

§ 3. Messa a disposizione di informazioni

- 3.1 L'IS mette a disposizione degli *stakeholders*, come sopra identificati, le seguenti informazioni:

- a. andamento effettivo e prevedibile dell'attività di impresa;
 - b. natura e qualità dei beni e dei servizi erogati;
 - c. situazione economica ed occupazionale dell'impresa;
 - d. eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo;
 - e. qualsiasi decisione suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f. risultanze dell'attività di monitoraggio dell'organo di controllo di cui all'articolo 10 del *Decreto IS* e dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 15 del medesimo *Decreto IS*;
 - g. ogni altra decisione in grado di comportare rilevanti cambiamenti per gli stakeholders.
- 3.2 Ai lavoratori, anche per il tramite di loro rappresentante, vengono messe a disposizione, oltre alle informazioni di cui al punto 3.1, anche le seguenti informazioni:
- a. strumenti di welfare aziendale eventualmente disponibili;
 - b. qualità della vita in azienda;
 - c. programmi ed iniziative intraprese per superare le diseguaglianze di genere;
 - d. programmi ed iniziative intraprese per agevolare o migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - e. programmi ed iniziative intraprese per garantire o migliorare il benessere organizzativo.
- 3.3 Agli utenti, anche per il tramite di loro rappresentante, vengono messe a disposizione, oltre alle informazioni di cui al punto 3.1, anche informazioni dettagliate sulla qualità e innovazione migliorativa dei beni e servizi prodotti dall'*IS*.
- 3.4 Le informazioni di cui ai punti precedenti, sono messe a disposizione con cadenza annuale entro il termine di deposito del bilancio di esercizio e comunque ogni qualvolta si verificano eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti.

§ 4. Modalità per rendere effettiva la partecipazione

- 4.1 Le informazioni di cui all'articolo 3 sono rese disponibili sul sito internet dell'*IS* in apposita area denominata "*Coinvolgimento ex art. 11 D.lgs. 112/2017*".
- 4.2 All'interno dell'area dedicata le informazioni messe a disposizione sono raggruppate per tipologia di *stakeholders* al fine di facilitare agli stessi l'accesso e la comprensione delle informazioni per loro rilevanti.
- 4.3 L'*IS* comunica, sempre nell'apposita area dedicata del sito internet, un indirizzo E-mail che gli *stakeholders* di cui al punto 2.2 dovranno utilizzare per comunicare con l'*IS* e per rendere i pareri di cui al successivo articolo 5.

4.4 Gli *stakeholders* hanno diritto di organizzarsi tramite rappresentanze anche adottando le modalità di cui al presente *Regolamento* e, per ciò che concerne i lavoratori, tenendo conto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

§ 5. Consultazione

5.1 L'*IS* sistematizza modalità per l'acquisizione continuativa di proposte, suggerimenti, ipotesi progettuali, azioni di miglioramento, ecc. da parte degli *stakeholders* e propone, anche sulla base delle informazioni raccolte, momenti periodici di consultazione con periodicità almeno annuale.

5.2 Gli *stakeholders* possono nominare rappresentanti del gruppo di riferimento, lavoratori, utenti e altri soggetti, che interloquiscono con l'*IS* al fine di rendere effettivo il coinvolgimento previsto dall'articolo 11 comma 2 del *Decreto IS*.

5.3 È garantito tramite apposito indirizzo mail pubblicizzato sul sito internet dell'*IS* nell'apposita area di cui all'articolo 4.1 la possibilità per i rappresentanti degli *stakeholders* e per i singoli *stakeholders* di esprimere pareri in merito alle informazioni loro fornite ai sensi dell'articolo 3 del presente *Regolamento*.

5.4 Nei casi in cui si verificano circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di:

- delocalizzazione,
 - trasferimento,
 - chiusura di sedi o di unità produttive,
 - licenziamenti collettivi,
 - in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente,
 - modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili nel rispetto del dettato dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del *Decreto IS*,
 - rinuncia alla qualifica di impresa sociale,
 - modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste
- L'organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti degli *stakeholders*.

5.5 Nel caso in cui con riferimento all'*IS* siano superati, come indicato dall'articolo 11 comma 4 lettera b) del *Decreto IS*, due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti alla metà, e cioè

	Articolo 2435 bis	Limite ridotto alla metà
Attivo dello stato patrimoniale	€ 4.400.000	€ 2.200.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.800.000	€ 4.400.000

è garantita la nomina di un rappresentante degli *stakeholders*:

- nell'organo amministrativo e
- nell'organo di controllo

5.6 La nomina del rappresentante degli *stakeholders* nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo è attuata in sede di primo rinnovo degli organi stessi successivo all'esercizio di superamento dei limiti previsti dall'articolo 11 comma 4 lettera b) del *Decreto IS*.

§ 6. Modalità per la nomina delle rappresentanze degli stakeholders

6.1 Al fine della nomina di rappresentanti delle singole categorie di *stakeholders* i medesimi possono:

- i. auto organizzarsi in autonomia secondo le modalità da essi meglio ritenute opportune,
- ii. proporre, tramite richiesta in qualunque forma effettuata all'organo di amministrazione dell'*IS*, che venga organizzata una seduta elettiva al fine di eleggere uno o più rappresentanti delle singole categorie di *stakeholders* sulla base dei seguenti principi, tenendo conto per la categoria dei lavoratori di quanto previsto nei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81:
 1. coinvolgimento nella seduta di votazione del maggiore numero possibile di *stakeholders* appartenenti alla categoria tramite apposite informative diffuse e rese disponibili sul sito internet dell'*IS*,
 2. previsione di un numero di rappresentanti per ogni categoria di *stakeholders* parametrato alle seguenti fasce:

Tipo di STAKEHOLDERS	Numero di <i>stakeholders</i>		
	Da 1 a 100	Da 101 a 200	Oltre 200
Lavoratori	1	2	3
Utenti	1	1	2
Altri soggetti direttamente interessati alle attività dell' <i>IS</i>	Numero di <i>stakeholders</i>		
	Da 5 a 100	Oltre 101	
	1	2	

3. durata dell'incarico di rappresentanza della categoria di *stakeholders* pari a quella dell'organo amministrativo dell'*IS*.

6.2 Nel caso in cui, per qualunque motivo, non sia raggiunto il risultato di nomina di rappresentanti di una delle categorie di *stakeholders* l'organo amministrativo riproporrà una ulteriore seduta di votazione nel termine dei dodici mesi successivi.

6.3 I rappresentanti delle categorie di *stakeholders* nominati svolgeranno la propria funzione di rappresentanza organizzandosi nelle forme meglio ritenute opportune eventualmente coordinandosi con l'organo amministrativo dell'IS e hanno diritto:

- i. di partecipare alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, senza diritto di voto,
- ii. richiedere la parola nelle assemblee ordinarie secondo le modalità previste dagli statuti o dai regolamenti dell'IS,
- iii. essere consultati nelle assemblee straordinarie convocate per le tematiche di cui al paragrafo 2.b (consultazione) lettera c) delle *Linee guida* richiamate nell'articolo 5.4 del presente *Regolamento*,
- iv. di sottoporre all'organo amministrativo nei 5 giorni antecedenti all'assemblea argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

§ 7. Casi della nomina di un rappresentante ai fini della partecipazione nella governance dell'IS

7.1 Nel caso in cui con riferimento all'IS siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti alla metà come previsto dall'articolo 11 comma 4 lettera b) del *Decreto IS*, richiamato dall'articolo 5.5 del presente *Regolamento*, la scelta di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo che rappresentino i lavoratori ed eventualmente gli utenti è effettuata su iniziativa dell'organo amministrativo:

- i. demandando ai rappresentanti della categoria dei lavoratori e degli utenti nominati ai sensi dell'articolo 6 del presente *Regolamento* l'indicazione di una consultazione fra i membri della relativa categoria al fine di individuare i soggetti da proporre per la nomina e, in mancanza di rappresentanti della categoria dei lavoratori,
- ii. attuando specifiche azioni coerenti con le regole previste dall'articolo 6 del presente *Regolamento* al fine di individuare i soggetti da proporre per la nomina.

7.2 Nel caso in cui, per qualunque motivo, non si pervenga all'indicazione di soggetti da nominare nella governance dell'IS l'organo amministrativo:

- i. né da atto in apposita delibera e
- ii. informa l'assemblea della circostanza.

§ 8. Varie

8.1 È assicurato il rispetto dell'articolo 11 del *Decreto IS* e delle *Linee guida*.

8.2 L'organo amministrativo e l'assemblea forniscono adeguata motivazione scritta dell'eventuale mancata adesione ai pareri formulati dagli stakeholders o dai loro rappresentanti ai sensi delle *Linee guida*.

§ 9. Entrata in vigore

stakeholders è in vigore dalla data odierna e le azioni necessarie a renderlo efficace saranno svolte nell'arco di un periodo di 120 giorni da oggi.

Per l'*Organo amministrativo*

Il *Presidente*

(•)